

Causa C-504/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 luglio 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

22 luglio 2022

Ricorrente:

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Resistente:

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

CONSEIL D'ÉTAT
in sede contenziosa

(omissis)

ASSOCIATION
INTERPROFESSIONNELLE DES
FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(omissis)

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e memoria di replica registrati il 5 marzo 2021 e l'8 luglio 2022 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato) di voler:

1°) annullare parzialmente per eccesso di potere la decisione del 22 ottobre 2020 con cui il ministre de l'agriculture et de l'alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Francia) ha negato l'estensione degli articoli II e III dell'accordo interprofessionale «Kiwi Hayward - date de récolte et de

commercialisation - maturité (Kiwi Hayward - data di raccolta e di commercializzazione - maturazione)» relativo alle campagne 2020-2022 concluso nell'ambito dell'Interfel e la sua decisione di rigetto implicito del ricorso amministrativo proposto avverso la summenzionata decisione;

2°) ingiungere al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, sulla base degli articoli L. 911-1 e L. 911-2 del code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa), di procedere al riesame della sua richiesta volta ad ottenere l'estensione degli articoli II e III dell'accordo interprofessionale «Kiwi Hayward - date de récolte et de commercialisation - maturité» relativo alle campagne 2020-2022 entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione del Conseil d'État (Consiglio di Stato);

(omissis)

Essa sostiene quanto segue:

- la decisione del [22 ottobre] 2020 non è sufficientemente motivata, in violazione dell'articolo L. 632-4, ultimo comma, del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima);
- il diniego dell'estensione viola i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- il diniego dell'estensione è viziato da uno sviamento di potere poiché l'amministrazione ha esercitato un controllo di opportunità e non di legittimità;
- il diniego dell'estensione è viziato da un manifesto errore di valutazione poiché non sono stati presi in considerazione gli elementi giustificativi relativi al carattere qualitativo delle restrizioni previste nell'accordo;
- il diniego dell'estensione ha erroneamente qualificato le date minime di raccolta e di commercializzazione come misure di gestione dell'offerta.

Con controricorso registrato il 22 aprile 2022, il Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione chiede il rigetto del ricorso. Egli afferma che i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati.

(omissis)

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011;

- il regolamento delegato (UE) n. 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018;
- (omissis)

Considerato quanto segue:

- 1 Dai documenti agli atti emerge che l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), organizzazione interprofessionale agricola riconosciuta sulla base dell'articolo L. 632-1 del codice rurale e della pesca marittima, ha concluso in data 10 giugno 2020 un accordo interprofessionale «Kiwi Hayward - date de récolte et de commercialisation - Maturité» relativo alle campagne [2020-2022]. L'associazione Interfel ha chiesto al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione l'estensione di detto accordo. Con una decisione del 22 ottobre 2020, il Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ha negato l'estensione delle disposizioni di detto accordo in forza delle quali i kiwi ottenuti dal cultivar Actinidia Deliciosa della varietà Hayward, prodotti in Francia, non possono essere raccolti prima del 10 ottobre e commercializzati prima del 6 novembre in Francia. L'associazione Interfel chiede l'annullamento per eccesso di potere di detta decisione, oltre che della decisione implicita con cui il Ministro ha respinto il ricorso amministrativo da essa proposto avverso detto diniego.
- 2 Da un lato, l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così dispone: *«1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. / (...) 4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: / (...) b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; / (...) d) commercializzazione; (...) k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione (...) / Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. (...)».*

- 3 Dall'altro, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce quanto segue: *«1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: / (...) b) ortofrutticoli; (...). / 3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: / (...) b) | i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; (...).»*. La parte 3 «Norma di commercializzazione per i kiwi» che figura nella parte B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, prevede unicamente, per quanto attiene alle «[c]aratteristiche minime di maturazione», quanto segue: *«I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. / Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2 ° Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5 ° Brix al momento di entrare nella catena di distribuzione»*.
- 4 Dai documenti agli atti emerge che l'accordo interprofessionale relativo alle norme di commercializzazione «Kiwi Hayward - date de récolte et de commercialisation – Maturité» relativo alle campagne [2020-2022] concluso dall'associazione Interfel prevede che i kiwi ottenuti dal cultivar Actinidia Deliciosa della varietà Hayward, prodotti in Francia, non possono essere raccolti prima del 10 ottobre e commercializzati prima del 6 novembre in Francia. Tali prescrizioni sono più restrittive delle succitate disposizioni della parte 3 inclusa nella parte B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che non prevede, al di là delle caratteristiche minime di maturazione sopra ricordate, alcuna condizione relativa alla data di raccolta o di commercializzazione.
- 5 A sostegno della sua domanda di estensione, l'associazione Interfel giustificava tale restrizione aggiuntiva con l'esigenza di garantire la qualità dei frutti venduti ai consumatori. Il Ministro afferma che la fissazione di dette regole rientra nelle misure di gestione dell'offerta di cui non è autorizzata l'estensione. Le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, citate al punto 2, autorizzano esplicitamente l'estensione degli accordi che fissano regole più restrittive rispetto alle disposizioni sancite dalla normativa dell'Unione solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b).

- 6 La risposta al motivo secondo cui il Ministro non poteva legittimamente negare l'estensione dell'accordo controverso poiché l'associazione avrebbe dimostrato l'impatto qualitativo positivo dei requisiti relativi alla data di raccolta e di commercializzazione di cui è chiesta l'estensione dipende dalla risposta alla seguente questione:

1°) se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;

2°) se la fissazione delle date di raccolta, da una parte, e delle date di commercializzazione, dall'altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, e, in caso affermativo, se la fissazione delle date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle «regole di produzione» di cui alla lettera b) di detto articolo o, come prevedeva in precedenza l'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nelle «regole di commercializzazione», ora oggetto della lettera d) del medesimo articolo.

- 7 Le questioni citate al punto 6 sono dirimenti ai fini della definizione della presente controversia e, in mancanza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che chiarisca l'oggetto e la portata delle disposizioni di cui trattasi, pongono serie difficoltà di interpretazione. Si rende pertanto necessario adire detta Corte in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere sino alla sua pronuncia la decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes.

DELIBERA:

Articolo 1: La decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais è sospesa sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni:

1°) se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;

2°) se la fissazione delle date di raccolta, da una parte, e delle date di commercializzazione, dall'altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, e in caso affermativo se la fissazione delle date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle «regole di produzione» di cui alla lettera b) di detto articolo, o come prevedeva in precedenza l'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nelle «regole di commercializzazione» ora oggetto della lettera d) del medesimo articolo.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO